



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 02/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 29 giugno 2015, n. 229

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante puntuale al PRG relativa alla riqualificazione per decadenza dei vincoli espropriativi dell'area di proprietà di Di Gregorio Pasqua ed altri - Autorità Proponente: Comune di Nardò (LE).

L'anno 2015, addì 29 del mese di Giugno, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio

“Ecologia”;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area “Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione” n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area “Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.” della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio “VAS”;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area “Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione” n. 25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interim dell'Ufficio “VAS” all'ing. A. Antonicelli;

Premesso che:

con nota prot. n. 42637 del 24/11/2014, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11937 del 4/12/2014, il Comune di Nardò presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la variante puntuale al PRG relativa alla riqualificazione, per decadenza dei vincoli espropriativi dell'area di proprietà di Di Gregorio Pasqua ed altri, con allegata la seguente documentazione, su supporto informatico e cartaceo:

- Determina n. 853 del 10/11/2014 del responsabile dell'Area funzionale 2° - Sviluppo e Pianificazione del Territorio - Ambiente;

- Elaborati della Variante al P.R.G. composti da n.01 Tavola;

- Elaborati relativi alla verifica assoggettabilità alla VAS;

con nota prot. n. 13295 del 24/12/2014, quest'Ufficio comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Servizio Tutela delle Acque;

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);

- AQP - Direzione industriale

- Autorità Idrica Pugliese

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

- ASL di Lecce;

- Provincia di Lecce, Settore Lavori Pubblici e Mobilità;

- Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione strategica

- Servizio Ambiente e tutela venatoria

- Ufficio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) di Lecce

- Comune di Nardò - Area funzionale 2° Sviluppo e Pianificazione del territorio - Ambiente

- Autorità di Bacino della Puglia;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonché all'Autorità procedente, Comune di Nardò, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse

opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione. Nella stessa si chiedeva trasmettere copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante comprensiva del rapporto preliminare di verifica, così come previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 della l.r. 44/2012.

con nota prot. n. 911 del 27/01/2015, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n 1141 del 28/01/2015, l'Autorità di Bacino trasmetteva le proprie osservazioni;

con nota prot. n. 5034 del 29/01/2015 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n 1464 del 04/02/2015, l'ARPA Puglia trasmetteva le proprie osservazioni;

con nota prot. n. 368 del 13/01/2015 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n 1149 del 28/01/2015, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici trasmetteva le proprie osservazioni;

con nota prot. n. 148 del 02/02/2015 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n 1479 del 04/02/2015, il Servizio Pianificazione e Programmazione delle infrastrutture per la mobilità trasmetteva le proprie osservazioni;

con nota prot. n. 2572 del 06/03/2015 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n 3877 del 17/03/2015, la Soprintendenza Archeologica per la Puglia - Taranto trasmetteva le proprie osservazioni.

con nota prot. n.5233 del 16/4/2015 il Servizio Ecologia chiedeva integrazioni al Comune di Nardò;

con nota 5839 del 30/04/2015 il Comune di Nardò trasmetteva lo studio idrogeomorfologico;

con nota 6657 del 14/05/2015 il Comune di Nardò trasmetteva le integrazioni richieste con precedente nota dall'Autorità di Bacino-Puglia;

con nota PEC del 18/05/2015 il Comune di Nardò trasmetteva le integrazioni richieste con precedente nota dal Servizio Ecologia;

con nota 7990 del 09/06/2015 l'AdB Puglia trasmetteva le proprie ulteriori osservazioni"

considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'Autorità procedente è il Comune di Nardò;

- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).

Tenuto conto che:

con nota prot. n. 13295 del 24/12/2014, è stata avviata dall'Ufficio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,

che durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi:

- l'Autorità di Bacino evidenziava la mancanza di specifiche valutazioni idrauliche;

- l'ARPA Puglia esprimeva parere favorevole all'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VAS con le seguenti prescrizioni:

- "si salvaguardi la vegetazione esistente e si persegua la minimizzazione del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo"

- "si applichi quanto dichiarato nel rapporto preliminare con riferimento ai futuri interventi progettuali di riqualificazione"

- "si verifichi il rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste dal PTA"

- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici comunicava di "aver trasmesso le proprie osservazioni in via endoprocedimentale alla Direzione Regionale, cui spetta espressione del parere definitivo".

- il Servizio Pianificazione e Programmazione delle infrastrutture per la mobilità comunicava che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di propria competenza".

- la Soprintendenza Archeologica per la Puglia - Taranto esprimeva "parere favorevole all'esclusione

dall'assoggettamento alla procedura di VAS".

il Servizio Ecologia chiedeva al Comune di Nardò di integrare in Rapporto Preliminare di verifica con riferimento alla compatibilità dell'intervento con il PPTR ed agli effetti cumulativi dell'intervento stesso;

il Comune di Nardò trasmetteva lo studio idrogeomorfologico;

il Comune di Nardò trasmetteva le integrazioni richieste con precedente nota dall'Autorità di Bacino-Puglia;

il Comune di Nardò trasmetteva le integrazioni richieste con precedente nota dal Servizio Ecologia;

l'AdB Puglia comunicava di "ritenere le attività previste compatibili con il vincolo PAI attualmente vigente";

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante puntuale al PRG relativa alla riqualificazione per decadenza dei vincoli espropriativi dell'area di proprietà di Di Gregorio Pasqua ed altri", sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Il Comune di Nardò, munito di P.R.G. approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 10.04.2001, con diversi provvedimenti, in ottemperanza di altrettante sentenze del TAR/Puglia, ha adottato variegate riqualificazioni urbanistiche meglio specificate nella DGR n. 1458 del 17 luglio 2012. La variante in oggetto, "riqualificazione proprietà Di Gregorio Pasqua ed altri", foglio 126, p.lle 136-138-139- 140-141-142-143-144, è stata adottata con Del. Comm. ad Acta n. 4 del 20.10.2010 denominata variante n. 7 dalla citata DGR, ha finalità volta a preservare le aree in questione, le quali sono direttamente interessate dalla presenza di compagini arboree e vegetazionali configurabili, ad un primo esame, quali aree boscate e macchia mediterranea ed inoltre sono in larga parte ricomprese nella fascia di rispetto costiero e, pertanto, pregiudizialmente immodificabili in quanto oggetto di salvaguardia e tutela paesistico-ambientale, anche ai sensi del PUTT/P regionale. La proposta Variante puntuale al PRG varia la destinazione urbanistica di alcune aree da "Zone F.34 - Parco Attrezzato" e zona "B.16 - Ville di interesse ambientale - Parchi e giardini di interesse ambientale" (in minima parte) in "Zone E.3 - Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica". Tale riqualificazione urbanistica stabilisce un quadro di riferimento in termini di previsioni dettate dal vigente PRG per le future attività insediabili.

Ai sensi dell'art. 85 NTA del P.R.G., le zone E.3 comprendono le aree del territorio agricolo comunale che, per la morfologia del terreno e dell'ambiente naturale, per la presenza di boschi o di altre colture arboree o in relazione alla esistenza di bacini, torrenti o canali, costituiscono elementi naturali del paesaggio agricolo di interesse ambientale da salvaguardare.

L'attuale destinazione "F.34 - Parco attrezzato" normata all'art. 109 delle NTA del PRG vigente è destinata alla formazione del sistema del verde per le attività del tempo libero, per la qualificazione e protezione dell'ambiente urbano e per la salvaguardia dei caratteri morfologici e paesaggistici del territorio di particolare valore ambientale.

Come si evince dalle foto allegate all'elaborato grafico, l'area è completamente libera. Le aree circostanti sono classificate prevalentemente come zone "B.16 - Ville di interesse ambientale - Parchi e giardini di interesse ambientale", normate dall'art. 54 delle NTA del PRG.

In tali zone, a valle della proposta ritipizzazione, il Piano si attua mediante intervento edilizio diretto, applicando i seguenti indici:

- indice di fabbricabilità fondiaria: $IF = 0,01 \text{ mc/mq}$
- Superficie minima di intervento: $SF = 20.000 \text{ mq}$.

Per quanto riguarda la coerenza con piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica sono stati presi in considerazione i rapporti con i seguenti Piani:

- Piano Regolatore Generale (PRG)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p)
- Piano di Bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
- Piano di Tutela delle Acque (PTA)
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

In particolare si evidenzia che la variante in oggetto risulta essere pienamente coerente con gli indirizzi e gli obiettivi in materia di Politiche della valorizzazione del PTCP e considerato che nell'area di interesse (Fig. 2) vi sono aree a naturalità o aree di espansione della stessa, si ritiene l'intervento in oggetto altresì coerente con Obiettivi e Indirizzi generali del Piano.(pag 13 rap).

La variante puntuale al P.R.G. non genera in questa fase di pianificazione territoriale problemi ambientali in quanto l'area oggetto di riqualificazione è un'area della fascia costiera in cui si propone il cambiamento di destinazione al fine di poter realizzare interventi in tali zone indirizzati alla tutela dei valori paesaggistici e dell'ambiente naturale, mediante il rispetto dei caratteri morfologici, delle vegetazioni e delle sistemazioni tradizionali e degli altri elementi naturalistici (pag 10 rap).

Le variante proposta, riguardando un'area contenuta a livello locale, non genera aspetti rilevanti, sia per scala territoriale che per contenuti tecnici inerenti il perseguimento botton-up nell'attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale. (pag 11 rap)

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

La variante in oggetto riguarda dunque aree, che occupano complessivamente una superficie pari a ha 03.83.18. Queste sono collocate all'esterno del territorio urbano del comune di Nardò, in ambito costiero.

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) infatti si rileva che le stesse sono inserite all'interno di un "tessuto scarsamente antropizzato, naturali forme, caratterizzato dalla presenza di case sparse".

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento:

- al Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" - PUTT/p:
- è classificata come ATE di tipo "B", "C" e "D".
- rientra in aree classificate come ATD comportanti il vincolo:
- "Paesaggistico"
- "Decreti Galasso"
- al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:
- si trova inserita nell'ambito del Tavoliere Salentino, nella Terra dell'Arneo.
- comprende
- componenti botanico-vegetazionali;
- BP - Boschi
- UCP - Area di rispetto dei boschi (100m)
- componenti geomorfologiche
- UCP - Versanti
- componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
- BP - Parchi e riserve
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica
- Componenti idrologiche
- BP - Territori costieri
- componenti culturali e insediative

- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
- componenti dei valori percettivi
- UCP - Strade a valenza paesaggistica
- UCP - Coni visuali

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da SIC, ZPS o IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, come si evince dalle mappe finali redatte dall'AdB aggiornate all'11.06.2013; inoltre si riporta nel RAP che nell'area non si sono manifestati fenomeni di allagamento neppure nei periodi di massima, registrazione delle precipitazioni, né fenomeni legati a movimenti franosi.(pag 18)

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- ricade in area sottoposta soggetta a contaminazione salina ai sensi del PTA della Puglia;
- non è perimetrata in zone di protezione speciale idrogeologica;

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si ribadiscono i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Nardò attualmente raccoglie i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), nell'impianto di depurazione di Nardò che risulta dimensionato per 31.627 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 58.131 Abitanti Equivalenti (dati AQP - giugno 2013);
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Nardò è classificato come ricadente in zona D di mantenimento
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Nardò, ha una percentuale di RSU pari a circa 16,7% per il 2014 e una percentuale di RD per l'anno 2015 pari al 20,2%;

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Riguardo alla valutazione degli impatti sull'ambiente circostante (pag. 10-26 del RAP) viene evidenziato che "Il cambio di destinazione urbanistica proposto costituisce sicuramente un elemento di miglioramento qualitativo ambientale".

L'analisi della copertura del suolo è stata effettuata, con l'acquisizione degli shapefile relativi all'uso del suolo disponibili sul sito dell'ufficio cartografico della Regione Puglia (<http://www.cartografico.puglia.it/portal>), con la successiva verifica e riscontro mediante sopralluoghi e rilievi su campo. Le classi di uso del suolo presenti nell'area sono le seguenti:

- Boschi misti di conifere e latifoglie;
- Frutteti e frutteti minori;
- Seminativi semplici in aree non irrigue;
- Tessuto residenziale rado e nucleiforme.

Le caratteristiche botanico-vegetazionali dell'area destano particolare interesse per presenza di specie di relativa importanza ecologica ma meritevoli di tutela e conservazione. (pag 24)

Viene inoltre riportato a pagg 25-26 del RAP che:

- La proposta variante puntuale al P.R.G del comune di Nardò configurandosi come una riqualificazione urbanistica non genera potenziali impatti negativi sull'ambiente anzi mira a tutelarla.

- Non si rileva cumulabilità di impatti.
- Non si rileva la natura transfrontaliera degli impatti data la piccola scala territoriale di riferimento.
- Non si prevedono impatti negativi o rischi né per l'ambiente, né per la salute umana.
- Non si rilevano in questo stadio di pianificazione potenziali impatti e relativa, entità ed estensione spaziale.
- Nell'area interessata dalla variante puntuale (cfr Cap. 5) non si rilevano particolari emergenze naturali e/o del patrimonio culturale né problematiche relative all'utilizzo intensivo del suolo.
- Essendo l'area in oggetto non interessata da aree naturali protette regionali, nazionali, comunitarie o internazionali, non si riscontrano impatti su tali aree.
- Dalle analisi svolte e considerata la natura della variante puntuale al P.R.G. e la sua localizzazione, non si rilevano effetti negativi di varia entità, reversibili o irreversibili sia nell'area di interesse sia nell'ambiente limitrofo.

Sono state inoltre individuate le componenti ambientali su cui potrebbero agire le azioni impattanti del piano (ovvero un eventuale intervento edilizio diretto con indice di fabbricabilità pari a 0,01 mc/mq), in particolare analizzando la matrice Acqua, Aria e Clima, Biodiversità ed Ecosistemi, Beni materiali e Patrimonio Culturale, Fauna e Flora, Paesaggio, Popolazione e Salute e Suolo e sottosuolo. Come si evince dalle matrici analizzate, gli impatti previsti sulle varie componenti ambientali sono stati ritenuti trascurabili o addirittura positivi; le uniche azioni che potrebbero provocare degli effetti sull'ambiente sono quelle relative alla fruizione di questa porzione di territorio. Tale effetto risulta però positivo se valutato dal punto di vista ambientale poiché la riclassificazione di tali aree, permetterà la possibilità di edificare (solo 120 mq), ma soprattutto di rendere accessibile e fruibile l'area in modo consapevole delle sue peculiarità ambientali e di fruirne secondo comportamenti e obiettivi ambientalmente sostenibili.

Lo studio presentato conclude che, a seguito della valutazione di tutti gli aspetti connessi alla variante in oggetto, si può concludere che gli impatti prodotti sia sulla componente floro-vegetazionale che in quella faunistica sono, nel loro complesso, di nessuna rilevanza. Anche le valutazioni effettuate singolarmente sulle altre matrici ambientali, hanno rilevato un impatto di scarsa rilevanza. In ogni caso, per tutte le considerazioni fin qui fatte, la variante proposta produrrà nel contesto nel quale si inserisce, effetti sicuramente migliorativi della qualità dei territori costieri del comune di Nardò. Si ritiene che l'impatto ambientale nel complesso sia dunque trascurabile. Dalla lettura delle matrici nel complesso si ritiene che l'attuazione della variante al PRG, non comporti un impatto di tipo negativo sull'ambiente. (pag 17 integrazioni RAP)

Va altresì evidenziato che il territorio comunale di Nardò è allo stato, oggetto di diverse istanze di ritipizzazione. Tale situazione non può esimere la valutazione dall'analisi di eventuali impatti cumulativi del presente intervento con gli altri in essere. Nello specifico la riqualificazione delle aree che hanno destinazione urbanistica F.34, attraverso la riconversione in zone "E.3 - zone di salvaguardia ambientale e paesaggistica", con la finalità di preservare queste aree, oggetto di salvaguardia e tutela paesistico-ambientale, non costituisce cumulo di impatti. Di contro il presente intervento, "indirizzato alla tutela dei valori paesaggistici e dell'ambiente naturale, attraverso il rispetto dei caratteri morfologici, della vegetazione e delle sistemazioni tradizionali e degli altri elementi naturalistici (analisi dei possibili impatti - conclusioni)", potrà, in un'ottica di valutazione complessiva, mitigare eventuali ritipizzazioni con un carico impattante più elevato.

Pertanto, attese le caratteristiche delle aree interessate nonché la natura e l'entità delle trasformazioni previste, si ritiene che suddetti impatti possano essere controllati assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate sia dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che la variante puntuale al PRG relativa alla

riqualificazione per decadenza dei vincoli espropriativi dell'area di proprietà di Di Gregorio Pasqua ed altri non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

- si facciano proprie nelle NTA e negli elaborati progettuali le osservazioni pervenute di cui alla consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012;
- si integrino le NTA e gli elaborati con le seguenti prescrizioni:
 - si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che favoriscono il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime) favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti, riducendo altresì la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e ss.mm.ii.),
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici integrati per la produzione di energia termica ed elettrica),
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);
 - si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi alla realizzazione delle residenze previste, utilizzando specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, e siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della l.r. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;
 - relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda si riportino le norme di cui all'allegato 14 del PTA in merito alle "aree soggette a contaminazione salina" (M.2.10);
 - relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):
 - si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno del lotto, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;
 - in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi,

nel rispetto della normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”, nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 “Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all’art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni” e all’Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 “Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all’Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000”);

- si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media.;
- nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l’entità dell’impatto sonoro;
- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
- dove possibile, si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell’art. 186 del L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l’opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l’espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell’espressione del parere di valutazione ambientale;
- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
- per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell’ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l’Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l’Ente gestore dell’impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque, e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell’efficienza depurativa durante tutto l’anno dell’impianto di depurazione di riferimento;
- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso,

il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di escludere la “Variante puntuale al PRG relativa alla riqualificazione per decadenza dei vincoli espropriativi dell'area di proprietà di Di Gregorio Pasqua ed altri”, nel Comune di Nardò dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di demandare all'autorità procedente, comune di Nardò, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e

presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio VAS:
- all'Autorità procedente - comune di Nardò;
- al Servizio Urbanistica e al Servizio Assetto del Territorio - Regione Puglia;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS

Ing. A. Antonicelli
